

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4145

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 2 maggio 1983

Definizione penale del comune sentimento del pudore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si discute molto in dottrina circa le interpretazioni da dare alla definizione dell'articolo 259 del codice penale, per il quale si considerano osceni « gli atti o oggetti » che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

L'espressione di non sempre facile interpretazione, è appunto quella del « comune sentimento ».

Nel caso di manifestazioni di qualsiasi genere che colpiscono i minori, o hanno la capacità di colpire i minori, è facile indicare una più precisa definizione del « comune sentimento », come guida per il giudice che deve applicare la legge.

Quando sono in gioco la sensibilità ed il diritto alla educazione dei minori, esiste un riferimento estremamente chiaro, semplice e non certo eludibile: il riferimento all'articolo 30 della Costituzione, nel quale, nel primo comma, si affer-

ma che « è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ».

Se l'educazione dei figli in particolare è sancita dalla Costituzione in modo tanto esplicito e solenne come dovere e diritto dei genitori, è evidente che questo dovere-diritto deve essere difeso di fronte a qualsiasi violazione e rispettato da chiunque abbia o possa avere rapporto diretto o indiretto con i minori.

Ci sembra, pertanto, che la nostra proposta oltre che certamente rispondente alla sensibilità dei genitori e di ogni buon cittadino, non possa non essere riconosciuta ed approvata, sulla base appunto del principio affermato dalla Costituzione.

Si tratta di un intervento doveroso, e nello stesso di un intervento che faciliterà l'applicazione della legge penale ed il lavoro dei magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Le offese al pudore, alla pubblica decenza, al buon costume di cui alle leggi penali, debbono sempre essere valutate secondo il comune sentimento dei cittadini di normale onestà e serietà. I reati dei quali, per la loro pubblicità o capacità di diffusione, possono essere vittime i minori, debbono essere valutati secondo il comune sentimento dei genitori, con riferimento all'articolo 30 della Costituzione.